



Regolamento Comunale

Disposizioni per la valorizzazione dell'offerta commerciale sul territorio del Comune di Rimini

- Art. 1 – Oggetto, finalità, ambito di applicazione e definizioni
 - Art. 2 – Progetti di Area
 - Art. 3 – Utilizzo del fronte del locale di esercizio
 - Art. 4 – Utilizzo dello spazio di pertinenza
 - Art. 5 – Comunicazione commerciale e pubblicitaria
 - Art. 6 – Esposizione delle merci
 - Art. 7 – Attività dei pubblici esercizi
 - Art. 8 – Sanzioni
-

Art. 1 – Oggetto, finalità, ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività commerciali, artigianali e di pubblico esercizio, con particolare riferimento alla tenuta esteriore dei locali e alle modalità di esposizione delle merci da parte di commercianti e artigiani nonché di collocazione degli arredi e delle attrezzature necessarie per la somministrazione di alimenti e bevande.
2. Il presente Regolamento si propone di valorizzare l'offerta commerciale presente sul territorio, con la prospettiva di migliorarne la qualità nelle zone urbane, di promuovere l'immagine della città e di incrementare la sua capacità di attrazione.
3. Il presente Regolamento si applica nell'intero territorio comunale a tutte le attività commerciali che si affacciano sulla pubblica via o che sono collocate all'interno di gallerie o di altre strutture, comunque liberamente accessibili da parte del pubblico.
4. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le attività svolte in occasione di manifestazioni temporanee.
5. Restano ferme, ove non espressamente modificate o derogate, tutte le disposizioni contenute nel *Regolamento Urbanistico Edilizio* e in altri Regolamenti comunali; a titolo esemplificativo:
 - a) *Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Rimini,*
 - b) *Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,*
 - c) *Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche e di uso pubblico,*
 - d) *Regolamento per l'arredo urbano,*
 - e) *Regolamento comunale per la disciplina degli arredi e dei dehors nel Centro Storico.*

6. Nel presente Regolamento si intende:

- per *locale di esercizio*, gli ambienti chiusi o confinati entro i quali è insediata un'attività economica con affaccio sulla pubblica via;
- per *fronte del locale di esercizio*, il complesso degli elementi architettonici – muri, vetrine, stipiti, architravi, porte, ringhiere, ecc. – che delimitano il locale di esercizio in corrispondenza della pubblica via;
- per *suolo pubblico*, le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Amministrazione comunale e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio;
- per *suolo privato*, qualsiasi area di proprietà privata, e relativi spazi soprastanti e sottostanti, non gravata da servitù di pubblico passaggio, sulla quale è comunque consentita al pubblico la possibilità di accesso e di circolazione, o che è utilizzata per esporre merci;
- per *spazio di pertinenza*, l'intera area esterna al locale di esercizio, formata da suolo pubblico o suolo privato che si trova nella disponibilità dell'impresa per l'esposizione delle merci ovvero per la collocazione degli elementi di arredo. Sono escluse dallo spazio di pertinenza le aree non direttamente accessibili o visibili da parte del pubblico.

Art. 2 – Progetti di Area

1. Con deliberazione di Giunta Comunale, sentite le Associazioni di Categoria interessate, possono essere approvati “Progetti di Area” destinati alla disciplina di dettaglio dell’offerta commerciale in determinate zone del territorio comunale.
2. Con i Progetti di Area sono definite le specificazioni di natura tecnica, come elaborati cartografici, caratteristiche, dimensioni, materiali e colori degli arredi e delle attrezzature, modalità per l'esposizione di insegne e affissioni pubblicitarie, e possono essere introdotti ulteriori obblighi o altre prescrizioni ove lo richiedano le specifiche caratteristiche dell’area, in vista della sua piena valorizzazione.
3. Con i Progetti di Area di cui al presente articolo possono essere recepiti progetti o proposte di qualificazione e valorizzazione dell'offerta commerciale che siano contraddistinti da elevati livelli qualitativi, formulati da imprese, singole o organizzate in raggruppamenti.

Art. 3 – Utilizzo del fronte del locale di esercizio

1. È vietata l'esposizione della merce mediante affissione o sospensione su elementi architettonici, serramenti mobili, tende retrattili o altri elementi di copertura.
2. Le vetrine devono essere utilizzate esclusivamente per l'esposizione delle merci e per la presentazione dell'impresa e dei suoi prodotti alle persone che si trovano all'esterno, nelle forme e nei limiti previsti dal *Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche e di uso pubblico* del Comune di Rimini. A ridosso delle vetrine o sulla soglia del locale è vietata la

collocazione di contenitori non destinati all'esposizione delle merci al pubblico.

3. Le serrande devono essere mantenute pulite e in buono stato.

Art. 4 – Utilizzo dello spazio di pertinenza

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano all'intero spazio di pertinenza dell'attività, come definito dall'art. 1, comma 8, lett. e).
2. Gli arredi e le attrezzature, per qualsiasi motivo o scopo presenti nello spazio di pertinenza, devono essere mantenuti puliti e in buono stato.
3. Ferme restando le prescrizioni dell'art. 34-bis del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Rimini specialmente rivolte alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, il titolare dell'attività economica deve far sì che l'intero spazio di pertinenza sia pulito e in ordine.
4. È vietato accantonare nello spazio di pertinenza casse vuote, cartoni o altro materiale o rifiuto derivante dall'attività fatto salvo quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di raccolta rifiuti urbani e assimilati di cui alle relative ordinanze e al vigente regolamento TARI. L'utente del servizio di raccolta rifiuti non deve esporre gli stessi al di fuori del calendario distribuito dal Gestore.
5. Nello spazio di pertinenza è inoltre vietato posizionare cavi appoggiati al suolo o sospesi se non espressamente autorizzati e collocare espositori refrigerati per bevande.
6. Durante il periodo di chiusura stagionale, o nel caso di chiusura di durata superiore a tre mesi, gli elementi di arredo e le installazioni provvisorie per l'accoglienza dei clienti devono essere rimossi. Le sole pedane possono essere lasciate sul posto, a condizione che siano mantenute pulite e in buono stato, e che sia regolarmente corrisposto il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Nello stesso periodo, lo spazio di pertinenza non può essere utilizzato per lo stoccaggio di materiali.

Art. 5 – Comunicazione commerciale e pubblicitaria

1. La comunicazione commerciale e pubblicitaria nell'ambito dello spazio di pertinenza è consentita nelle sole forme e nei limiti stabiliti dal Regolamento comunale per la disciplina degli impianti di pubblicità e propaganda.
2. L'utilizzo all'interno dello spazio di pertinenza di cartelli bifacciali posati sul suolo è consentito alle edicole e alle imprese di noleggio di moto e cicli operanti all'aperto, che siano collocati in modo da non creare intralcio alla circolazione pedonale e al passaggio delle persone diversamente abili.
3. Durante il periodo di chiusura stagionale o per ferie, è consentita l'apposizione di un avviso alla clientela interamente realizzato mediante stampa tipografica o da programmi di

videoscrittura.

Art. 6 – Esposizione delle merci

1. Lo spazio di pertinenza può essere utilizzato per l'esposizione delle merci, nei limiti stabiliti dalle norme di legge e di regolamento.
2. È vietata l'esposizione della merce mediante affissione sulle parti architettoniche e/o serramenti mobili, su tende retrattili o altri elementi di copertura, sulla soglia e in corrispondenza degli stipiti esterni delle porte e delle vetrine, anche quando non comporti occupazione di suolo pubblico.
3. È vietato appendere la merce agli alberi, ai pali della luce e della segnaletica.
4. Nello spazio di pertinenza è vietato appoggiare le merci direttamente al suolo o collocare contenitori non destinati all'esposizione delle merci al pubblico. Tutte le merci destinate alla vendita, in qualsiasi modo collocate nello spazio di pertinenza, soggiacciono all'obbligo di esposizione del prezzo secondo quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs. 114/1998.
5. Nello spazio di pertinenza è vietata l'esposizione di prodotti alcolici e superalcolici e di articoli destinati esclusivamente ai maggiorenni, fatti salvi i distributori automatici autorizzati ai sensi di specifica normativa.
6. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dal vigente Codice della Strada, l'esposizione delle merci nell'area è regolata dalle seguenti prescrizioni:
 - a) gli espositori dovranno essere posizionati perpendicolarmente al fronte del locale di esercizio;
 - b) in funzione dell'ampiezza del fronte del locale di esercizio, è consentito l'utilizzo:
 1. di 2 espositori, se il fronte non è superiore a 4 m;
 2. di 3 espositori, se il fronte è superiore a 4 m e non superiore a 8 m;
 3. di 4 espositori, se il fronte è superiore a 8 m;
 - c) per l'esposizione dei prodotti di abbigliamento, è inoltre consentito:
 1. l'utilizzo di 2 manichini, se il fronte non è superiore a 4 m;
 2. l'utilizzo di 3 manichini, se il fronte è superiore a 4 m e non superiore a 8 m;
 3. l'utilizzo di 4 manichini, se il fronte è superiore a 8 m;
 - d) in deroga a quanto prescritto dal comma 6b e dal comma 6c è consentita l'occupazione con espositori e/o manichini per una superficie massima pari al 45% dell'intero spazio di pertinenza così come definito dall'art. 1 comma 6. Questa opzione prevede la dotazione da parte dell'operatore economico di apposita planimetria (asseverata da tecnico abilitato) attestante il rispetto della percentuale stabilita nel rapporto tra la superficie occupata dagli espositori e/o manichini e il complessivo spazio di pertinenza. La superficie occupata dagli espositori dovrà essere calcolata considerando la proiezione al suolo della parte più ampia degli espositori medesimi. Tale planimetria dovrà essere obbligatoriamente esibita ai preposti organismi di controllo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano indistintamente su tutto lo spazio di pertinenza, incluse le porzioni di suolo privato ed anche, ove compatibili, all'esposizione di merci o di servizi da parte di imprese che non esercitano il commercio al dettaglio in forma

prevalente.

Art. 7 – Attività dei pubblici esercizi

1. Ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è consentita l'occupazione dello spazio di pertinenza con i seguenti elementi di arredo:
 - a) pedane ed elementi di protezione, inclusi pannelli paravento;
 - b) tavoli, sedie e poltroncine anche a più posti, piani d'appoggio;
 - c) stufe ad irraggiamento o apparecchi scaldanti o rinfrescanti;
 - d) leggii per menù;
 - e) bacheche, come definite dall'art. 6 del Regolamento comunale per l'Arredo Urbano;
 - f) cestini raccolta rifiuti;
 - g) impianti di illuminazione;
 - h) impianti audio e video;
 - i) ombrelloni, tende retrattili;
 - j) fioriere e vasi.

2. Le attrezzature di cui al comma precedente possono essere collocate nello spazio di pertinenza, secondo le seguenti modalità:
 - a) sull'intera estensione del suolo privato, sia in adiacenza al fronte dell'esercizio sia in eventuali aree laterali, compatibilmente con le norme del Codice della Strada;
 - b) sul suolo pubblico, in conformità alle previsioni di specifica autorizzazione comunale e compatibilmente con le norme del Codice della Strada, eventualmente occupando anche il lato del marciapiede contiguo alla carreggiata stradale.

Art. 8 – Sanzioni

1. Se non è sanzionata in forza di altra disposizione di legge o di regolamento, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100,00 € a un massimo di 600,00 €.
2. In caso di violazioni di prescrizioni relative all'utilizzazione di mezzi pubblicitari e all'occupazione di suolo pubblico, si applica l'art. 6 della legge n. 77/1997. Ai fini dell'applicazione di tale norma, si ha recidiva qualora siano state commesse almeno due violazioni nell'arco dei 12 mesi precedenti la data dell'ultima violazione accertata, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni della Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modifiche.